

abbastanza avanti nell'esame di quel provvedimento. Ora, in un certo senso, si riprende il cammino secondo l'ordine logico delle riforme, iniziando dalla forma di Stato, passando alla forma di Governo, considerando i problemi inerenti alle garanzie per arrivare, infine, alla legge elettorale. Questo sarebbe il percorso logico. Se potesse essere ripreso, credo sarebbe un fatto positivo per tutto il processo riformatore.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Maccanico, per aver svolto così efficacemente e compiutamente la relazione che potrà essere ripresa, in sede di replica, dal relatore Soda, che ho appreso essere rimasto bloccato per motivi di traffico e di nebbia, eventi che ci affliggono in questo periodo.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo d'intervenire alla conclusione della discussione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Moroni, di cui non sbaglio mai le iniziali salvo qualche *lapsus linguae*, non *mentis*! Ne ha facoltà.

ROSANNA MORONI. Signor Presidente, speravo che la mania di nuovismo nata dopo Tangentopoli si fosse andata naturalmente esaurendo. Permane, invece — e oggi ne abbiamo ennesima dimostrazione — l'ansia di novità intesa o presentata come portatrice di cose buone. Questa continua contrapposizione tra i binomi « nuovo-buono » e « vecchio-cattivo » si accompagna ad un atteggiamento fonte ...

GIUSEPPE CALDERISI. È un'antica contrapposizione!

ROSANNA MORONI. Forse, non è più tanto recente.

GIUSEPPE CALDERISI. L'abbiamo cominciata nel 1994.

ROSANNA MORONI. Diciamo che è abusata negli ultimi anni.

Dicevo che questa contrapposizione si accompagna ad un atteggiamento fonte di equivoci, confusione, mistificazioni e all'illusione di rimediare le carenze o l'incapacità della politica attraverso la modifica di norme legislative elettorali e non solo.

La cosa non sarebbe così grave se non inducesse i più a considerare la politica non come nobile impegno ma come attività, nella migliore delle ipotesi, confusa e pasticciona, nella peggiore, finalizzata a loschi e particolari interessi.

Perpetuare questo convincimento aumenta quel distacco e quella disillusione che riconosciamo con inquietudine nel corpo sociale.

La proposta in esame ripropone questo atteggiamento; infatti, leggi che modificano un assetto istituzionale invece di trovare ragione, come dovrebbero, nella volontà di dare risposta di lunga prospettiva a mutate esigenze politiche, sociali e culturali, trovano motivo primario nell'esigenza di rimediare alla pochezza delle proposte, delle idee, dei progetti politici.

Non ci scalfisce l'appellativo di « antiquati » rivolto a quanti come noi, come i comunisti italiani, esprimono ferma contrarietà a queste proposte: è sostanzialmente l'esercizio di chi ambisce alla degenerazione populista della politica. Il nostro dissenso non discende da ragioni preconcepite, bensì da convincimenti profondi sui rapporti che legano sistemi elettorali e democrazia, rappresentanza e diritti dei cittadini.

Proprio per la strettissima connessione esistente tra l'esercizio dei diritti politici e la possibilità concreta del cittadino di rappresentare e cercare risposta alle proprie istanze, dietro l'apparenza puramente tecnica delle discussioni su forme di Governo e sistemi elettorali si celano questioni strettamente intrecciate ai temi sociali ed economici. Sono queste connessioni che ci fanno vedere nell'elezione diretta del presidente della regione diversi rischi, in parte già sperimentati con l'elezione diretta dei sindaci.

La prima preoccupazione è dovuta ad una personalizzazione della politica giunta a livelli impressionanti, tali da ridurre a slogan, a formula, quello che dovrebbe essere un ragionamento articolato. Nella ricerca di consenso non sono più determinanti il progetto politico e la proposta programmatica, ma il successo di immagine di una persona, la sua simpatia, la sua capacità di far presa nell'immaginario di una maggioranza. La personalità di un singolo prevale su contenuti diventati quasi ininfluenti. La democrazia diviene democrazia carismatica, si fonda sull'affidamento del cittadino ad un leader riconosciuto. Tutto questo in un contesto in cui il ruolo dei *media* è determinante, al punto che possiamo parlare senza esagerazione di videocrazia, del potere di creare od oscurare un personaggio politico attraverso tecniche sempre più raffinate di spettacolarizzazione della politica e dei suoi attori, tecniche che rendono difficile a chiunque esercitare un giudizio critico non condizionato.

Questo protagonismo individuale riduce la funzione dei partiti a quella di collettori di voti. I partiti non sono più strumento di aggregazione di donne e uomini, momento di elaborazione di idee, sede di costruzione di un progetto complessivo di società, elemento indispensabile di mediazione sociale, tramite privilegiato tra società civile ed istituzioni: sono semplicemente organizzatori del consenso attorno ad un individuo.

Il titolare dell'investitura diretta e, conseguentemente, di un potere rilevante, diventa l'unico riferimento della discussione politica e sociale. La sorte dell'istituzione è legata alla personalità di chi la guida, con buona pace delle diffuse illusioni di un rapporto più diretto con i cittadini, di una loro partecipazione effettiva alle scelte politiche.

La partecipazione democratica da presenza critica ed incidente si riduce alla formalizzazione di un voto avente sempre più le caratteristiche di plebiscito, anche per l'evidente elemento di distorsione rappresentato dal peso preponderante dell'informazione e della comunicazione sulla

formazione del consenso. Grandi campagne mediatiche accentrate sulla personalizzazione del candidato, riconosciuto nel senso comune come principale od unico attore, caratterizzate dalla semplificazione di messaggi e notizie e dall'assenza di seri riferimenti programmatici, sostituiscono la democrazia populista alla democrazia rappresentativa. Le nostre non sono esagerazioni, sono preoccupazioni legate all'importanza della materia in discussione ed alle ricadute di talune decisioni.

L'indebolimento della democrazia non si realizza soltanto in una battaglia politica ridotta a contrapposizione personale, a duello tra candidati, nell'estromissione di ogni proposta programmatica relegata nei fatti a puro elemento decorativo, ma anche dopo, nell'oggettiva ininfluenza delle assemblee elettive, depauperate di poteri e funzioni in favore di presidenti eletti magari dal 25 per cento degli aventi diritto e ricattati dalla minaccia di scioglimento.

Con il ruolo attribuito al presidente eletto viene esaltato il momento della decisione ed annullata la naturale sede di confronto di idee e posizioni, viene azzerato il momento di mediazione tra ragioni contrapposte proprie della democrazia rappresentativa. Si determina — lo abbiamo sperimentato soprattutto con i sindacati — un accentramento delle decisioni, una marginalizzazione dei consigli che rappresenta un vero e proprio *vulnus* della democrazia; uno svuotamento che può produrre uno spostamento delle scelte e dei conflitti fuori dalle istituzioni e dallo stesso sistema politico (non è un caso che ovunque nascano comitati, grandi e piccoli, con le più svariate finalità). I cittadini che non si riconoscono nel capo dell'amministrazione non vedono concrete possibilità di essere rappresentati da assemblee elettive svuotate di funzioni e si autoorganizzano in corporazioni di vario genere; si tratta di quelli che perdono ogni fiducia nella possibilità di vedere rappresentata nelle istituzioni la propria tesi e che, non di rado, con il

tempo rinunciano anche all'esercizio del diritto di voto per la sensazione dell'inutilità del proprio pronunciamento.

L'aspetto grottesco di tale situazione è che spesso i più convinti sostenitori delle proposte riformatrici — lo dico tra virgolette — sono personaggi privi di ogni legame con la gente, con la quale « condiscono » ogni dichiarazione, e politicamente inesistenti in termini di idee, che solo attraverso invenzioni legislative si autopromuovono e trovano collocazione e spazio politico. Un comprensibile anelito alla sopravvivenza spinge costoro ad alimentare l'imbroglio a danno dei cittadini e della democrazia partecipata; incomprensibile è la condiscendenza dei rappresentanti partitici che al progetto di riduzione dell'incidenza dei partiti, se non di vera e propria eliminazione, contribuiscono più o meno consapevolmente.

Gli argomenti usati a sostegno delle tesi più o meno presidenzialiste sono sempre gli stessi, infondati quanto ormai arcinoti: scelta effettiva dei cittadini, realizzazione di un legame più diretto fra eletti ed elettori, bipolarismo e alternanza, obiettivi tanto ambiti quanto privi di significato tangibile per i comuni mortali e per i loro problemi quotidiani; infine, maggiore efficienza decisionale, come se la funzionalità fosse l'elemento prevalente nel rapporto tra società ed istituzioni, tanto più quando è ambita come valore in sé e non è strettamente congiunta ad un obiettivo programmatico.

I nemici giurati dei partiti dichiarano il proposito aggiuntivo di voler sottrarre la scelta alle oligarchie partitiche per assegnarla agli elettori, omettendo ovviamente il fatto che quasi sempre i candidati, se non sono espressione di una forza politica e quindi almeno di un organismo plurale e democratico, sono personaggi che possono autocandidarsi grazie ad un personale potere economico o mediatico, ovvero al sostegno di potenti *lobby*.

La scorsa settimana un'agenzia di stampa riportava la notizia delle perplessità di Marini nei confronti dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Mi auguro che davvero, all'interno

del partito popolare, sia in corso una riflessione seria e approfondita sull'opportunità o meno di compiere un ulteriore passo lungo la strada del presidenzialismo e sugli effetti politici e sociali che ne deriverebbero. Sono convinta che piegare gli strumenti elettorali alle esigenze del momento o alle voglie di protagonismo di alcuni rischi di produrre conseguenze negative per l'intera nazione; francamente, l'idea che attraverso tale innovazione si contribuisca alla nascita di un partito dei presidenti, dopo quello dei sindaci, credo debba rappresentare un deterrente per tutti coloro che considerano la politica non occasione di affermazione personale, ma strumento di emancipazione della collettività.

Sempre a proposito di innovazione e conservazione, è falso sostenere che l'adozione di forme ancora più spinte di maggioritario sia indice di modernità; anche considerando la spinta all'integrazione europea, che trova concorde l'intero sistema politico italiano, appare quanto mai paradossale che in Italia la maggioranza delle forze politiche alimenti ancora l'ubriacatura maggioritaria, mentre nel contesto europeo, dove il maggioritario è stato sperimentato da decenni, è aperta una riflessione critica rispetto agli effetti negativi e alla necessità di introdurre modificazioni che consentano di esprimere un livello più elevato di rappresentanza sociale.

Un secondo, ma non secondario, elemento di dissenso riguarda la previsione di un'autonomia statutaria relativamente alla forma di governo e alla scelta del sistema elettorale. Potrei sperare nella saggezza di alcuni consigli regionali ma, nel complesso, l'idea che qualcuno possa optare per il mantenimento dell'attuale modalità di elezione del presidente della regione non mi conforta, così come non mi conforta la prospettiva di uno Stato che mantenga un ruolo residuale su una materia che influisce sul livello di democrazia, assegnandone la competenza ad un legislatore che, inevitabilmente, è parte interessata, portata ad adattare la legge alle contingenze politiche locali.

Non mi tranquillizza la prospettiva di un paese diviso tra regioni di serie A, quali sarebbero inevitabilmente quelle che scelgono di eleggere direttamente un presidente, che assurgerebbe poi agli onori della cronaca, e di serie B. Mi spaventa l'idea di un paese in cui i diritti politici sono tutelati in modo diverso secondo il luogo di residenza; il voto dei cittadini deve avere lo stesso valore in tutto il territorio nazionale, non può dipendere dagli interessi delle maggioranze che governano le singole regioni: sarebbe violato pesantemente l'articolo della Costituzione che prevede l'uguaglianza del voto!

Troppo spesso, negli ultimi anni, la sinistra ha inseguito la destra su terreni di battaglia non suoi; credo che questa scelta sia insoddisfacente in termini di risultati e poco lungimirante in termini di conquista o mantenimento dei consensi. Gli elettori, di fronte alla scelta, chiedono giustamente di poter decidere tra opzioni diverse, diverse e riconoscibili, e non tra originali e brutte copie.

Anche alla luce della confusione attuale, penso che non sarebbe male recuperare quell'identità, quella peculiarità che in fondo sono la motivazione stessa della nascita e dell'esistenza di una forza politica. In un magma indistinto riusciamo a discioglierci tutti, ma soprattutto rischiamo di sciogliere la democrazia!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Onorevole Presidente, colleghi deputati, in Commissione affari costituzionali i deputati di forza Italia hanno inteso dare il massimo contributo ad una riforma volta a sperimentare l'elezione diretta dei presidenti delle giunte delle regioni.

Non è la prima volta che la Camera dei deputati affronta la tematica dell'elezione diretta del presidente della giunta delle regioni a statuto ordinario. Nella XII legislatura, infatti, il Polo della libertà — come è noto — aveva proposto di coniugare presidenzialismo e federalismo; ma allora i tempi per la sinistra non erano

maturi ed ho perfettamente vivo il ricordo delle interminabili discussioni che si svolsero in Commissione affari costituzionali e che ebbero nell'onorevole Calderisi uno dei più tenaci assertori. Se non che, dato che a distanza di un anno dall'insediamento delle Camere elette nella competizione elettorale del 27 marzo 1994 andavano a scadenza i mandati quinquennali dei consigli regionali, il parto cui si pervenne fu la legge elettorale «Tatarelum», dal nome del compianto presidente del gruppo di alleanza nazionale, l'onorevole Giuseppe Tatarella, recentemente scomparso e ricordato in quest'aula dai leader dei partiti e dai Presidenti Violante e D'Alema.

L'allora relatore Tatarella aveva dovuto con realismo piegare i dettami della nuova legge elettorale alle soluzioni compromissorie che la situazione parlamentare di allora consentivano, dato che si era nel febbraio 1995, ossia all'indomani del «ribaltone» che aveva disarcionato il Governo di centro-destra uscito vittorioso dalle elezioni del 27 marzo 1994 e dato che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali eletti nella primavera del 1990 ormai incombevano.

Se avessimo sin dalla XII legislatura introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, sarebbe stata consolidata la stabilità governativa e non avremmo forse assistito agli squallidi «ribaltoni» degli ultimi mesi. Ai colleghi dell'UDR — tanto bravi in «ribaltoni acchiappa assessorati» ovvero «acchiappa ministeri o sottosegretariati» — vorrei parafrasare un antico proverbio popolare e dir loro: «un ribaltone al giorno toglie il popolo di torno».

PRESIDENTE. Lo inseriremo nel calendario di «frate indovino»!

GIACOMO GARRA. Non credo che serva: gli assessorati sono come «il cielo in una stanza»!

Veniamo ora all'esame del testo unificato, cui la Commissione affari costituzionali è pervenuta.

Nella prima bozza, presentata dal relatore, che si componeva di tre articoli,

venivano proposte modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione, rispettivamente agli articoli 1 e 2 del testo unificato sul quale si iniziò a ragionare.

Vi era altresì un articolo 3, recante disposizioni transitorie di prima applicazione.

La mia critica in Commissione fu nel senso che si calava sugli assetti regionali una forma di governo uniforme, così come nella prima legge comunale e provinciale nel 1865 ai comuni italiani era stato imposto un modello standard, sia che si fosse trattato del comune di Milano sia che si fosse trattato del comune di vattelapesca. Vi fu uno scontro fra chi vi parla e il relatore Soda, opportunamente mediato dal collega Cerulli Irelli, e che portò all'inserimento nella proposta di legge costituzionale di un articolo apposito, l'attuale articolo 2 con il quale si interviene sul testo dell'articolo 123 della Costituzione e non soltanto sul testo degli articoli 122 e 126 come aveva inizialmente proposto il relatore Soda.

In forza all'articolo 2 non ci si limita solo a prevedere, come disposto dall'articolo 1 della proposta di legge costituzionale al nostro esame, l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'attribuzione al presidente così eletto del potere di nominare e di revocare gli altri componenti della giunta regionale, in quanto lo stesso articolo 2 riscrive il testo dell'articolo 123 della Costituzione ed attribuisce ai consigli regionali le scelte volte a determinare, in armonia con la Costituzione, la forma del governo della regione e i principi fondamentali delle istituzioni regionali.

Un aspetto di rilevante importanza non è stato affatto affrontato dalla Commissione. Nessuna disposizione, né della Costituzione vigente né della proposta di legge costituzionale all'esame dell'Assemblea, affronta il problema della durata dei mandati elettivi del presidente della giunta come dei consigli regionali. Secondo l'assetto stabilito dalla Costituzione del 1948, le modalità di elezione dei consigli regionali sono disciplinate con legge dello Stato. In effetti, è nella legislazione elet-

torale in vigore che viene stabilita in cinque anni la durata dei mandati dei consigli regionali e sul punto il cosiddetto «Tatarellum» non ha innovato. Adesso viene attribuita agli statuti delle singole regioni non solo la scelta della forma di governo, ma anche la legislazione in materia elettorale. Con un emendamento insoddisfacente — ne convengo — avevo sfiorato l'argomento nel senso di prevedere la non ricandidabilità dei presidenti della giunta regionale eletti direttamente, dopo due mandati quinquennali consecutivi.

Vi era *in nuce* la previsione di mandati del presidente del consiglio regionale della durata di cinque anni. Mi rendo conto che è più corretto demandare agli statuti delle singole regioni i limiti alla ricandidabilità dei presidenti della giunta eletti direttamente — immaginiamo — per più di due mandati. Ma quale durata dovranno avere i mandati elettivi?

In teoria, uno statuto potrebbe prevedere il rinnovo del mandato ogni tre anni, mentre un altro statuto potrebbe per esempio allungare la durata ad un settennio. Ciò porterebbe però a continue fibrillazioni del corpo elettorale perché si potrebbe, *puta caso*, votare in aprile, in maggio e in giugno del 2003 rispettivamente per il rinnovo dei consigli regionali di Piemonte, Veneto e Lombardia; votare nei mesi di aprile, maggio e giugno 2004 per il rinnovo dei consigli regionali di Emilia-Romagna, Lazio e Puglia; votare ancora nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2005 per il rinnovo di altri consigli regionali e via dicendo di anno in anno.

Non abbiamo messo nel novero delle scadenze elettorali quelle per i consigli comunali e provinciali, quelle per le politiche e quelle per le europee, per non parlare dei referendum nazionali e di quelli regionali di nuova creazione.

E allora questo mi sembra un aspetto non secondario e che comunque non può essere ignorato dalla riforma della Costituzione della quale ci stiamo interessando. Gli ingorghi elettorali ci sono già adesso!

A tale riguardo ho presentato un emendamento apposito volto a stabilire

che gli statuti dovranno espressamente indicare la durata in carica dei rispettivi organi elettivi entro il limite massimo del quinquennio.

Passiamo ad altri aspetti della riforma all'esame dell'Assemblea.

Sulle modalità di formazione dello statuto e sulla possibilità che sul testo votato dal consiglio regionale con duplice lettura a distanza di almeno due mesi debba pronunciarsi il corpo elettorale regionale con apposito referendum si fa richiamo al testo dell'articolo 2 sostitutivo dell'articolo 123 della Costituzione.

C'è stato qualche altro aspetto della nuova potestà statutaria che ha impegnato la Commissione affari costituzionali in un serrato confronto: mi riferisco alla disposizione che sottrae le deliberazioni dei consigli regionali attinenti allo statuto al visto del commissario del Governo.

Al riguardo avevo presentato in Commissione apposito emendamento volto a prevedere l'obbligo dell'invio di dette deliberazioni alla Presidenza della Repubblica. Qualcuno avrebbe preferito che detto invio avesse come destinatario la Presidenza del Consiglio dei ministri, scelta alternativa all'evidenza condivisibile.

La nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 123, nel testo sostituito dall'articolo 2 della proposta di legge costituzionale all'esame dell'Assemblea, è tale da lasciare tranquilli, perché viene prevista la potestà del Governo della Repubblica di impugnazione degli statuti nel termine di 30 giorni dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando il potere di scioglimento, previsto dal successivo articolo 3, per il caso di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge.

Se, a giudizio di forza Italia, la Commissione ha risolto in maniera positiva la questione del controllo di costituzionalità sugli statuti regionali, non altrettanto appaganti appaiono altre soluzioni.

In primo luogo, sia un emendamento a firma del sottoscritto, sia un altro emendamento a firma dell'onorevole Calderisi, da me condiviso e sottoscritto, hanno

inteso precisare la disciplina del potere di nomina e revoca degli assessori, con la specificazione della possibilità di scelta di assessori non componenti del consiglio regionale, ovvero con la specificazione ulteriore — della quale vi è certamente l'esigenza — della incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere regionale. Nella discussione in Commissione abbiamo preferito rinunciare a far mettere in votazione i nostri emendamenti, che abbiamo ritirato in quella sede onde ripresentarli in aula. È un aspetto sul quale insistiamo e auspichiamo di trovare nei colleghi del Comitato dei nove un proficuo accordo sul punto.

Assume il massimo rilievo, a mio avviso, la questione dei limiti da porre alla possibilità di ricandidatura per i presidenti delle giunte regionali che abbiano già conseguito l'elezione diretta ed esercitato due mandati consecutivi. Ciò affermo per l'ovvia considerazione che il modello principale di elezione diretta è quello dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America, la cui Costituzione federale sancisce espressamente la non ricandidabilità del Presidente dopo due mandati. Ma senza scomodare il modello statunitense, è sufficiente richiamare l'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sancito la non immediata rieleggibilità a sindaco o a presidente di provincia di chi abbia ricoperto le rispettive cariche per due mandati consecutivi.

Nel corso dei lavori in Commissione, i nostri emendamenti sono stati osteggiati, a mio avviso poco comprensibilmente (mi pare che sia questo anche il fermo convincimento del collega Calderisi). Adesso li abbiamo ripresentati e confidiamo nell'attenta valutazione del Comitato dei nove.

Premettiamo che al comma secondo dello stesso articolo si stabilisce l'incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e quella di deputato, senatore o parlamentare europeo, nonché con le cariche di consigliere o componente di giunta in altra regione, ma nulla si dice circa l'immediata rieleggibilità o la non rieleggibilità del presidente di giunta già

eletto direttamente dal corpo elettorale. Riteniamo si debba inserire un apposito comma quinto-*bis* al testo dell'articolo 122, come sostituito dall'articolo 1, nel senso di far carico agli statuti regionali di prevedere la non ricandidabilità del presidente medesimo per oltre due o più mandati consecutivi. Quella di cui all'emendamento in questione è una previsione di certo rispettosa della più ampia autonomia statutaria, che si intende attribuire alle regioni a statuto ordinario secondo l'articolo 2 all'esame dell'Assemblea.

Quanto poi alla potestà del presidente della giunta regionale di nominare e revocare i componenti della giunta, proponiamo che tale previsione venga allargata con la esplicitazione della possibilità che la nomina ricada anche tra non componenti del consiglio regionale, secondo il noto modello della giunta comunale e provinciale previsto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, con contestuale incompatibilità per i nominati che siano al tempo stesso consiglieri regionali.

Passo subito alla normativa transitoria dell'articolo 4, tralasciando, per brevità, di soffermarmi sul nuovo testo dell'articolo 126, come sostituito dall'articolo 3 della proposta in esame.

Il dibattito in Commissione al riguardo è stato assai acceso su un punto, sul quale avevo presentato un mio emendamento, forse macchinoso nella forma, ma che era stato in parte condiviso dal presidente Maccanico e nella sostanza anche dallo stesso collega Boato. Di che si tratta? Mi ponevo il problema dell'iter da dare alle revisioni statutarie deliberate dai consigli regionali anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale al nostro esame e ipotizzavo una ultrattività delle norme costituzionali in atto vigenti e che prevedono l'approvazione degli statuti delle regioni a statuto ordinario con legge della Repubblica.

È palese che vi possano essere ritocchi a statuti in vigore meritevoli di avere rapido corso ancor prima che i consigli regionali possano darsi nuovi statuti a doppia lettura, come previsto dall'articolo

2 della proposta unificata. Onde rendere possibile una chiara scansione, l'emendamento da me proposto in Commissione prevedeva che l'esame delle modifiche degli statuti vigenti avesse luogo fino al 31 dicembre 2000 con le forme attualmente in vigore e prevedeva altresì che la pienezza di potestà statutaria, di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, potesse essere esercitata dai consigli regionali a far data dal 1° gennaio 2001.

Le critiche al mio emendamento enunciate dal collega Sabattini, però, mettevano a nudo una sorta di controlettura dell'esponente diessino.

In sostanza l'onorevole Sabattini ha sostenuto che i consigli regionali adesso in carica ben potranno deliberare i nuovi statuti, affermazione presto contrastata da altri colleghi i quali giustamente escludono che un iter di approvazione dei nuovi statuti sia percorribile nell'arco della presente legislatura regionale, tenuto presente che il varo di un nuovo statuto ha luogo dopo due conformi deliberazioni del consiglio regionale adottate a distanza di almeno due mesi e che il referendum può intervenire entro tre mesi dalla avvenuta pubblicazione; queste scansioni temporali fanno escludere la possibilità di nuovi statuti pronti per essere operativi prima della primavera del 2000. Pertanto quelli che si potrebbero deliberare da parte dei consigli regionali sono soltanto proclami e non atti a contenuto costituzionale, come sono gli statuti delle regioni, a seguito della modifica attualmente all'esame.

Per chiarezza di dettato costituzionale è bene che al testo della normativa transitoria dell'articolo 4 venga anteposto un comma apposito che disponga il conferimento della nuova potestà statutaria prevista dall'articolo 2 della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 2001 o comunque in data non anteriore al 1° luglio 2000, dovendo i consigli regionali che risulteranno eletti nella primavera del 2000 adempiere prioritariamente altre incombenze, quali la verifica dei titoli dei

propri componenti e la costituzione dell'ufficio di presidenza, nonché la costituzione delle commissioni permanenti.

Chiedo sin d'adesso al relatore che, allo scopo di evitare fughe in avanti, il conferimento della piena potestà statutaria abbia luogo non anteriormente al 1° luglio 2000. Il collega Calderisi ed io riteniamo sia un punto non trascurabile.

Colleghi deputati, non credo che i correttivi sui quali insistiamo siano un fuor d'opera. Sono convinto che si eviteranno applicazioni furbesche, come quella prospettata in Commissione dall'onorevole Sabattini volta a sostenere che i consigli regionali in carica ben possano, sin dalla legislatura in corso, adottare il loro nuovo statuto e scegliere, in vista delle elezioni della primavera del 2000, una forma di Governo diversa da quella prevista dall'articolo 122 nel nuovo testo proposto dall'articolo 1 della legge costituzionale all'esame dell'aula.

Tra l'altro, essa non avrebbe rilevanza ai fini della prossima consultazione elettorale in quanto vi osta la normativa transitoria dell'articolo 4. Si tratterebbe, quindi, di atti-annuncio. A sostegno della necessità del varo della riforma degli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione, la conferenza delle regioni ha di recente ribadito che la via d'uscita contro i ribaltoni è costituita dall'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali.

Aggiungo che un sondaggio del CIRM illustrato il 15 febbraio scorso dal presidente della Conferenza delle regioni Vannino Chiti e dal vicepresidente della stessa conferenza Enzo Ghigo ha posto in evidenza come sia ampio il consenso: su un campione di 7.000 cittadini intervistati è risultato che il 74 per cento degli italiani vuole poter scegliere un presidente di giunta regionale con il meccanismo già in vigore per l'elezione dei sindaci.

Vado ad una rapida conclusione: facciamo la legge che la maggioranza degli italiani intervistati ha dichiarato di volere, ma facciamo anche una buona legge, evitando buchi neri che oggi potrebbero far sorvolare su aspetti salienti della nuova disciplina, ma un domani po-

tremmo rimproverarci come legislatori costituenti che non vollero far chiarezza.

Attendiamo fiduciosi, come forza Italia, che si eviti da parte di tutti e da parte del relatore ogni preconcetta chiusura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, colleghi, giunge di nuovo in Assemblea la proposta di modifica degli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione dopo quasi cinque anni da un precedente tentativo, quando — lo ricordo —, il 4 ottobre 1994, fu insabbiata in quest'aula la proposta presentata dal Governo Berlusconi, ed in particolare dal ministro Speroni, ma che aveva avuto anche il sostegno di una serie di proposte di iniziativa parlamentare provenienti non soltanto dell'allora maggioranza, ma anche dall'opposizione.

Dopo un complesso dibattito in Commissione arrivò in Assemblea una proposta che aveva sostanzialmente le stesse, identiche caratteristiche del provvedimento oggi al nostro esame: essa prevedeva, da una parte, l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, con una forma di Governo simile a quella prevista per i comuni e per i sindaci, in base alla quale venivano impediti i ribaltoni, stabilendo il ricorso a nuove elezioni in caso di sfiducia, dimissioni o morte del presidente. Ciò era coniugato con la previsione, dall'altra parte, dell'autonomia statutaria delle regioni, esattamente negli stessi termini in cui essa è posta da questo progetto di legge.

Cosa accadde allora? Una cosa molto singolare: il provvedimento fu affossato dai colleghi della lega nord, che — presente ai banchi del Governo il solo ministro Speroni — votarono contro il disegno di legge firmato dallo stesso ministro.

Il dibattito era stato piuttosto travagliato in Commissione, vi era una divisione forte nell'opposizione di allora ed, in particolare, nella sinistra. Ricordo che in Commissione lo stesso gruppo dei progressisti era diviso: aveva al suo interno convinti sostenitori della proposta di ele-

zione diretta e dell'autonomia statutaria, quali il collega Adornato, l'attuale sindaco di Genova Pericu, i colleghi della scorsa legislatura Magrone, Reale e, devo dire, anche il collega Soda, ma il gruppo non esitò a ricorrere — a parte questi colleghi — anche a forme di ostruzionismo; poi si arrivò ad un'intesa con l'intero gruppo dei progressisti, ma in Assemblea le cose andarono come sappiamo. Io, che ero il relatore, ed il collega Selva, che interverrà successivamente ed era il presidente della Commissione, potremmo iniziare il dibattito con una sorta di *heri dicebamus*.

Quando, in questa legislatura, il segretario dei democratici di sinistra ha presentato la proposta per introdurre, a regime, nell'articolo 122 della Costituzione l'elezione diretta del presidente della regione, abbiamo immediatamente colto la palla al balzo, per così dire, e con i colleghi di alleanza nazionale, altri di forza Italia ed anche del CCD abbiamo immediatamente ripresentato un'analoga proposta, perché credo si tratti di una questione molto importante.

Abbiamo perso, a mio avviso, del tempo già da allora rispetto ad una serie di riforme della nostra Costituzione di cui questa certamente rappresenta un punto qualificante, anche perché siamo in prossimità delle elezioni regionali e ciò è necessario se vogliamo evitare di dover ricorrere un'altra volta a strumenti imperfetti, come necessariamente è una legge elettorale, quale quella approvata nel 1995 nell'imminenza delle elezioni. Si tratta del cosiddetto Tatarellum, che tentò, con legge ordinaria, di intervenire anche sulla forma di governo, non solo per la durata dei consigli, ma anche per il meccanismo di designazione popolare, di scelta del presidente da parte dei cittadini, salvo poi assistere, come è avvenuto nei mesi scorsi, una volta scaduto il termine di durata dei consigli, a fenomeni di cosiddetti ribaltoni in cui la scelta degli elettori è stata messa da parte a favore di scelte fatte dai partiti.

Si tratta di fare una scelta ben precisa. Voglio rassicurare la collega Moroni: non sono nuovista — quando sento parlare di nuovismo mi viene l'orticaria —, ma ri-

tengo che si tratti di capire se vogliamo fare una riforma che abbia caratteristiche antiche o se vogliamo inserire nel nostro ordinamento regole per dare responsabilità, autorevolezza e legittimazione ai governi regionali.

Nel testo al nostro esame sono contenute due proposte: l'elezione diretta del presidente della regione e l'autonomia statutaria. Se mi si chiede quale delle due sia la norma più federalista, non avrei dubbi: si tratta dell'elezione diretta.

Attenzione: se vogliamo che la proposta di legge compia fino in fondo il proprio percorso e giunga all'approvazione finale, occorre fare molta chiarezza. La norma maggiormente federalista, a mio avviso, è quella dell'elezione diretta del presidente della regione, perché con essa conferiremmo legittimazione, autorevolezza, responsabilità e stabilità, senza la quale l'avvio del percorso federalista sarebbe impensabile.

Certamente, l'autonomia statutaria è anch'essa importante: in quanto federalista sono certamente favorevole ad introdurla. Tuttavia, invito l'Assemblea — ed in particolare l'onorevole Soda — ad una riflessione; non a caso abbiamo previsto, nella proposta di legge costituzionale, ben precisi meccanismi: la forma di governo può essere modificata dalle regioni, ma lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare regionale. Questo è un passaggio fondamentale: se l'autonomia statutaria delle regioni dovesse voler dire che qualche oligarchia di partito, in sede romana, vuol fare e disfare non soltanto i governi, ma anche gli statuti regionali, non saremmo d'accordo. Si può cambiare forma di governo in una determinata regione, nella misura in cui sono i cittadini di quella regione a volerlo e non qualche oligarchia di partito!

Occorre fare chiarezza su questo punto: se nel percorso parlamentare dovesse esservi qualche modifica in tale direzione, difficilmente il testo, da parte nostra, raccoglierebbe un voto positivo. Se dobbiamo introdurre l'elezione diretta del presidente della regione e contestualmente consentire non alle popolazioni delle re-

gioni interessate, bensì a qualche oligarchia di partito, di fare e disfare non soltanto i governi, ma anche gli statuti, questa non è autonomia statutaria nel senso in cui crediamo debba essere intesa.

Se autonomia statutaria deve esserci, ci sia realmente: si può cambiare forma di governo, ma tale decisione va sottoposta, su richiesta, ad un referendum popolare regionale, per la validità del quale occorre la maggioranza dei voti validi, come per il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione; non come previsto nel testo della Commissione bicamerale per cui, se il referendum non avesse ottenuto il quorum dei votanti, non sarebbe stato valido, ma lo statuto sarebbe stato ugualmente promulgato.

Non credo che uno statuto regionale, con una tale valenza — in quanto stabilisce la forma di governo di una determinata regione — possa essere promulgato in assenza del quorum dei votanti. Anche questo è un passaggio molto significativo della nostra proposta.

Ho descritto gli elementi sui quali fare molta attenzione e molta chiarezza. L'autonomia si giudica, poi, in merito ai poteri che conferiremo alle regioni: l'autonomia nella scelta della forma di governo è certamente importante, ma se guardiamo all'esempio di altri paesi federalisti — Stati Uniti o Germania, per esempio — le regioni sono dotate di autonomia, ma hanno tutte la stessa forma di governo e la stessa legge elettorale, salvo minimi dettagli di differenza. Questo non è un caso. L'autonomia non si realizza per il semplice fatto che ci sbizzarriamo a creare forme di governo « arlecchino ».

L'autonomia importante riguarda i poteri: quando, come mi auguro, si parlerà di riforma della Costituzione, di definizione della forma di Governo e soprattutto della forma di Stato, quella dei poteri emergerà come questione di fondo. Ma, attenzione, c'è bisogno di chiarezza: a mio avviso la norma più « federalista » è quella che prevede l'elezione diretta, con i correlati meccanismi relativi allo scioglimento. Non ha senso, infatti, eleggere il presidente della regione a suffragio uni-

versale e diretto e poi consentire ai partiti di disfare il governo scelto dai cittadini, in sede di consiglio. Se c'è sfiducia, se ci sono dimissioni, se c'è impedimento o morte del presidente, si torna alle urne e tornano a casa sia il presidente sia il consiglio: questo è scritto nella norma transitoria, questo è inserito nell'articolo 126 della Costituzione, salvo, anche qui, la diversa forma di governo. Qui dovremo fare un collegamento, ed a questo proposito, onorevole Soda, era stato presentato in Commissione un emendamento dal collega Migliori, che lei ricorderà senz'altro: la possibilità per la regione di scegliere una forma di governo diversa l'abbiamo inserita nell'articolo 122, quando abbiamo stabilito che il presidente è eletto a suffragio universale e diretto, salvo diversa scelta della regione, e poi l'abbiamo ripetuta nell'articolo 126, relativo allo scioglimento. Bisognerebbe allora forse precisare che, in caso di elezione diretta, si attua inevitabilmente il collegato meccanismo relativo allo scioglimento; se invece una regione sceglie una forma di governo diversa, che non prevede l'elezione diretta — se quindi si sceglie un meccanismo tipo quello del cancellierato, della sfiducia costruttiva —, allora è chiaro che, per essere coerenti, sono necessari anche meccanismi diversi relativi allo scioglimento. Se però si elegge direttamente, se si dà finalmente ai cittadini lo scettro per decidere chi debba governare, evidentemente non si può non prevedere un meccanismo di scioglimento che costituisca un completamento della forma di governo adottata. Le due questioni vanno necessariamente di pari passo. Questa è una delle modifiche che, a mio avviso, è necessario apportare al provvedimento, recependo un emendamento presentato dal collega Migliori e che con i colleghi Garra e Frattini abbiamo ripresentato per l'esame in Assemblea.

Desidero brevemente illustrare alcune modifiche sulle quali è necessario riflettere, che noi abbiamo proposto in Commissione e che riprenderemo in aula, per migliorare ulteriormente il testo in esame. Una proposta di modifica, definita insieme

al collega Boato, riguarda la necessità, ai fini dell'organicità della riforma, di modificare anche il quarto comma dell'articolo 121, prevedendo che il presidente della giunta rappresenta la regione e dirige la politica della giunta. Se prevediamo, insomma, una forma di elezione diretta, dobbiamo inserire un meccanismo di imputazione di responsabilità ben preciso. A fini di coordinamento, quindi, è necessario, a mio avviso, estendere la riforma anche a tale articolo.

Un altro aspetto significativo sul quale dobbiamo riflettere è quello dell'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. Abbiamo previsto che il presidente della giunta eletto direttamente dai cittadini possa nominare e revocare gli assessori, scegliendoli sia all'interno sia all'esterno del consiglio, come è consentito anche ai sindaci ed ai presidenti delle province. Presso i comuni e le province, però, è previsto anche il principio di incompatibilità, ed io ritengo che sarebbe molto importante stabilire questa norma anche a livello regionale, anche per motivi di stabilità dei governi regionali.

Sappiamo benissimo che i continui mutamenti all'interno delle giunte intervengono proprio in virtù della mancanza di questa norma. Quindi, intendiamo richiamare l'Assemblea ad una particolare attenzione su questo emendamento che migliorerebbe in maniera significativa il testo del provvedimento.

Continuo ad illustrare, in ordine non di importanza ma di posizione nel testo, le proposte di modifica. Per quanto riguarda l'autonomia statutaria delle regioni, l'articolo 123 della Costituzione prevede che gli statuti regolino il diritto di iniziativa e di referendum. È certamente importante, nell'ambito dell'autonomia, concedere la più ampia facoltà di introdurre diverse tipologie di referendum, ma ritengo che debba essere data un'indicazione nel senso che la regione sia tenuta ad introdurre strumenti di democrazia diretta proprio nel momento in cui viene stabilita l'elezione diretta del presidente della regione. Vi è infatti bisogno di

introdurre strumenti di controllo da mettere a disposizione dei cittadini e dell'opposizione in seno al consiglio. È quindi necessario stabilire che gli statuti debbano prevedere strumenti di democrazia diretta quali la possibilità di presentare proposte di legge d'iniziativa popolare ed il ricorso al referendum, senza peraltro ledere l'autonomia statutaria che potrà prevedere, ad esempio, diversi tipi di referendum.

Alcuni emendamenti riguardano l'articolo 4 del provvedimento. Non vi è alcuna possibilità di modificare la legge elettorale regionale per l'anno prossimo. Nel testo dell'articolo 4 si stabilisce che la norma concernente l'elezione diretta si applichi tenendo conto che ogni capolista delle liste regionali sia considerato candidato alla carica di presidente della giunta regionale. Questa norma mi ha spinto a presentare un emendamento — lo ha fatto anche l'onorevole Boato — che tende non ad eliminare la lista regionale bensì a chiarire che l'elezione diretta riguarda solo i candidati alla carica di presidente della giunta regionale. Non si vuole, cioè, stabilire l'elezione diretta dell'intera giunta regionale. L'elezione diretta riguarda il presidente della giunta regionale: devono essere, pertanto, evitati equivoci e ambiguità che portino qualche componente di quella lista a ritenere di essere stato eletto a suffragio universale diretto. Credo pertanto che sia importante chiarire al meglio la disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento.

Gli altri emendamenti che abbiamo presentato sono stati già illustrati dall'onorevole Garra, ma ritengo sia necessario sottolineare che la normativa che riguarda l'autonomia statutaria si applica a decorrere dall'entrata in carica dei consigli eletti con le prossime elezioni, quindi dal 1° luglio 2000. Infatti, anche ipotizzando, come mi auguro, che questo provvedimento non incorra in intoppi nel corso del suo esame, esso ha comunque bisogno di essere esaminato in doppia lettura dai due rami del Parlamento. Il provvedimento potrebbe comunque essere approvato entro il mese di luglio: sarebbe però impensabile che i consigli regionali si

adoperino immediatamente per apportare le conseguenti modifiche statutarie entro la fine della legislatura. Le modifiche dovranno essere apportate, io credo, dai nuovi consigli eletti con il nuovo meccanismo che prevede l'elezione diretta del presidente della giunta regionale. I tempi, infatti, sarebbero troppo ridotti, se si pensasse di arrivare a votare entro pochi mesi i nuovi statuti, anche in considerazione di una loro doppia lettura e della possibilità di referendum. Mi auguro, quindi, che nessuno voglia fare un corsa del genere; in ogni caso sarebbe bene, per evitare equivoci, inserire nelle disposizioni transitorie un comma che precisi il momento in cui sarà applicabile quanto previsto da questi nuovi articoli della Costituzione, in particolare dall'articolo 123 concernente l'autonomia statutaria.

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento con alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle riforme costituzionali. Quella in esame è un riforma importante perché concerne alcuni articoli della Costituzione ed ha un ben preciso equilibrio. Introduciamo una modifica che ha un contenuto — chiedo scusa se uso un termine improprio — presidenzialista, anche se potremmo definire la forma di governo come neoparlamentare poiché essa è sempre basata sul rapporto fiduciario.

Questo elemento di presidenzialismo si coniuga con un elemento di autonomia regionale in ordine allo statuto, e c'è un equilibrio tra i due elementi, il che è molto importante perché offre delle garanzie di equilibrio sia dal punto di vista politico sia da quello costituzionale.

Se pensiamo alla possibilità di riaprire il processo di revisione costituzionale ad un livello più ampio, non è possibile allora pensare di procedere con un metodo diverso, ossia di procedere soltanto alla modifica della forma di Stato e quindi del federalismo, prescindendo da quella della forma di Governo. Questo, infatti, non sarebbe un equilibrio possibile né dal punto di vista costituzionale né da quello politico. I due temi *simul stabunt aut simul cadent*, ossia possono procedere solo

se stanno assieme, per cui siamo molto preoccupati per l'orientamento emerso in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ossia quello di prevedere che entro il mese di maggio la Commissione competente licenzi, per l'esame in aula, dei testi normativi sulla modifica della forma di Stato. In questo modo, a mio avviso, si parte con il piede sbagliato.

Noi dobbiamo invece ragionare su come sia possibile riprendere il processo riformatore. Penso che il referendum darà una spinta molto forte in questa direzione. A chi ha rimproverato all'iniziativa referendaria intenti che non le sono assolutamente propri rispondo che l'obiettivo non è solo di far sì che si arrivi ad un sistema pienamente maggioritario, e questo perché non possiamo rimanere a metà del guado, così come siamo rimasti per tanti anni. Si deve infatti compiere un passo sino in fondo per consentire ai cittadini di scegliere il Governo, che non dovrà più essere deciso dai partiti; e se il Governo cade si dovrà tornare a votare, perché sono i cittadini che debbono decidere quale Governo dare al paese. Dunque dobbiamo introdurre questa riforma a tutti i livelli, ossia dopo averla fatta a livello dei comuni e delle province, e ora a livello regionale, dovremo farla anche a livello nazionale!

Nell'intento dei promotori del referendum non c'è soltanto quello di arrivare ad una modifica della legge elettorale ma anche quello di imprimere un spinta nella direzione che ho appena detto. Questa proposta di legge, è stata firmata, per quanto riguarda il Polo, da deputati che sono tutti « referendari », i quali non sono assolutamente contrari al fatto che in Parlamento si riavvii il processo delle riforme, ma ritengono anche che ciò sia possibile solo se si riprendono in esame le riforme che ho detto, cioè quelle che completano il processo di transizione delle nostre istituzioni.

Dobbiamo dunque capire se insieme alla questione del federalismo si riprende anche l'esame della questione del presidenzialismo. Dobbiamo superare i limiti del testo della bicamerale e capire le

ragioni per cui è caduto. Esso è caduto perché la forma di Governo prevista era debole e si è spezzata, quindi, al primo vento. Se fosse stata una proposta forte dal punto di vista costituzionale, avrebbe probabilmente superato gli ostacoli.

Se creiamo testi ambigui come quello della bicamerale, non andiamo avanti. Non si può eleggere un Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e dirgli che deve fare il garante. Scusate lo sconfinamento del tema, ma il problema è strettamente connesso. Lo abbiamo ripetuto chissà quante volte durante il dibattito in Commissione bicamerale: se si elegge un Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto, non si può pensare di non attribuirgli una responsabilità ben precisa, altrimenti il sistema diventa pericoloso. Duverger ci ha ammonito con molta forza in questo senso.

ANTONIO MACCANICO, *Presidente della I Commissione*. Anche la Costituzione francese dice che il Presidente della Repubblica è irresponsabile!

GIUSEPPE CALDERISI. Il problema è che, nel sistema francese, il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri e, a parte il caso di coabitazione, il Governo è frutto di quella legittimazione. In caso contrario, il Presidente della Repubblica si metterà sempre di traverso. Ho sempre detto che il problema del sistema francese non è nei casi di coabitazione, perché in tale situazione il Presidente della Repubblica ha evidentemente perso le elezioni, quindi i suoi poteri sono affievoliti. Il problema è, invece, il conflitto all'interno della coalizione tra il Presidente della Repubblica eletto direttamente e il *premier*.

Credo che i fatti accaduti nel centro-sinistra dovrebbero aver aperto gli occhi sui problemi di conflittualità all'interno di una coalizione, quando non vi è coincidenza tra *leadership* e carica di Governo. Questo è il problema essenziale. Le vicende politiche sorte all'interno del centro-sinistra costituiscono la dimostrazione più evidente della fondatezza assoluta

delle critiche rivolte dal Polo a quel testo della bicamerale. Scusatemi lo sconfinamento del tema, ma se vogliamo che questo provvedimento, da un lato, e il referendum, dall'altro, segnino il riavvio del percorso riformatore, dobbiamo mettere i puntini sulle «i».

Per tornare al tema, sottolineo che bisogna evitare stravolgimenti di questo testo. Sono molto preoccupato al riguardo. In Commissione abbiamo votato quasi all'unanimità, con grandissimo consenso, ma sento qualche rumore che spero rimanga tale e non vorrei, signor Presidente, che nel lungo cammino di una legge costituzionale questo provvedimento perda pezzi essenziali. Temo, ad esempio, che si perdano le disposizioni di modifica degli articoli 122 e 126 relative all'elezione diretta del presidente della giunta regionale e allo scioglimento del consiglio regionale e che esse rimangano a livello di norme transitorie. Se così fosse, non esprimeremmo il nostro consenso. Ciò, infatti, significherebbe concepire l'autonomia statutaria in un senso che, di fatto, restituisce questo potere a oligarchie partitiche, negando ai cittadini della regione di avere forme di governo diverse da quella indicata come modello. Se ciò accadesse, opporremo la nostra fermissima e intransigente opposizione.

Mi auguro di aver portato elementi di riflessione e di chiarimento sulle condizioni che possono consentire un iter politicamente spedito di questo provvedimento. Mi auguro, inoltre, che esso non sia stravolto. Del resto, il segretario del PDS Veltroni ha presentato una proposta in cui viene inserita a regime l'elezione diretta del presidente della giunta regionale all'interno dell'articolo 122. Ma, poiché le proposte del segretario del PDS sono presentate in questa forma — come abbiamo visto con le norme antiribaltone — e poi spariscono, vorrei auspicarmi che questa proposta non segua la stessa sorte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, permetta che faccia una premessa, che è

la seguente. Con luciferina intelligenza (il « luciferina » non è teologico, ma solo politico) il Presidente Violante iscrive discussioni sulle linee generali su temi importantissimi all'ordine del giorno delle sedute del venerdì mattina e del lunedì pomeriggio quando, come vede (il collega Tremaglia giustamente se ne deve andare), non siamo neanche una decina...

PRESIDENTE. Meno numeri diamo e forse, per chi ci ascolta, meglio è.

GUSTAVO SELVA. Non credo, Presidente. Ritengo che gli ascoltatori siano interessati alla discussione su certi temi, su una proposta di legge — non dimentichiamolo — di carattere costituzionale. Si tratta di un provvedimento che dovrebbe essere affrontato con un impegno e una serietà che certo possono essere assicurati anche in dieci persone; in così piccola compagnia, però, potremmo farci invitare da *radio radicale* o da *radio Parlamento*. Questa questione, ovviamente, deve essere sollevata — ed io lo farò — nella Conferenza dei presidenti di gruppo, perché in queste condizioni le discussioni sulle linee generali possono anche abolirsi, non avendo certo la pretesa che la mia oratoria possa modificare il parere di coloro che un'opinione già se la sono formata.

PRESIDENTE. Onorevole Selva, c'è un certo concorso di colpa anche da parte dei colleghi, i quali, vedendo l'importanza del tema, preferiscono fare dell'altro, compresi — ahimè — quelli del suo gruppo. Non si tratta solo della luciferina visione del Presidente!

GUSTAVO SELVA. Certo, lei ha perfettamente ragione.

Potrei cominciare con un *heri dicebamus* perché nella precedente legislatura presiedevo la Commissione affari costituzionale la quale, come dirò più avanti, non arrivò alla conclusione presidenzialista che oggi stiamo discutendo per le regioni a causa dell'opposizione del centro-sinistra. Faccio quindi in coerenza un discorso che già avevo iniziato diversi anni

fa, salutando con piacere il fatto che giunga in aula un testo che contiene l'opzione presidenzialista del sistema elettorale regionale dopo il tentativo fallito nella Commissione bicamerale per la riforma organica di tutta la seconda parte della Costituzione. Problematiche quali quelle relative alle forme di governo e di rappresentanza regionale fanno sorgere sempre dubbi e perplessità sull'opportunità di intervento a livello centrale: nell'eventualità, in quale misura? Quanto della forma di governo regionale va stabilito in sede nazionale e quanto invece va lasciato alle autonomie regionali?

Sotto il profilo pratico, signor Presidente, va sottolineato che, se i problemi della forma di governo regionale e del sistema elettorale non saranno affrontati previamente a livello nazionale, rischieremo di trovarci addosso la data, non lontana, dell'anno 2000 con la vecchia Costituzione già applicata in modo concreto, con i vecchi statuti regionali e, soprattutto, con la vecchia legge elettorale regionale del 1995 ancora in vigore. I consigli regionali eletti nel 1995 non avrebbero, infatti, né il tempo né la legittimazione politica per produrre nuovi statuti e con essi una nuova forma di governo, più aderente alla richiesta delle collettività regionali, nonché una nuova legge elettorale.

Se dunque, onorevoli colleghi, non si vuole rinviare tutto all'anno 2005 per l'entrata in vigore dei nuovi sistemi elettorali e politici regionali, è necessario che già da oggi il sistema politico regionale sia disegnato a livello nazionale, fatta salva — lo dico subito a scanso di ogni equivoco — l'autonomia che le regioni conserveranno e che, se lo vorranno, le future revisioni rafforzeranno.

Da presidenzialista affermo anche che, dopo l'esperienza fatta con i sindaci e con i presidenti di provincia, se anche i presidenti delle regioni venissero eletti a suffragio universale diretto, sarà molto difficile che i consigli regionali e gli statuti da questi promossi possano rinunciare all'opzione presidenzialista.

È necessario modificare, dunque, gli articoli 121, 122 e 126 della Costituzione. Eccoci così a seguire una strada di riforma, sia pure parziale, della Costituzione che introduce l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, con la conseguente modifica degli articoli citati della nostra Carta fondamentale. Si discute finalmente dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale, da sempre sostenuta dalle forze del centrodestra — ho accennato prima al dibattito che vi è stato in seno alla Commissione affari costituzionali sull'articolo 122 — e che ormai è stata fatta propria da tutti gli schieramenti politici, con poche eccezioni, anche a seguito dell'esplicita richiesta avanzata in tal senso dai presidenti delle giunte regionali del nostro paese; abbiamo già, quindi, una giustificazione *ante litteram*.

È noto, infatti, che la conferenza dei presidenti delle regioni sottolinea da tempo l'urgenza della revisione, in particolare, degli articoli 122 (sulla forma di governo regionale) e 123 (sull'autonomia statutaria) della Costituzione; si tratta di una richiesta riproposta già all'indomani del fallimento della Commissione bicamerale, della quale io stesso ho fatto parte, nella consapevolezza della necessità che le regioni, fin dalla legislatura che si avvierà con le elezioni della primavera del 2000, siano messe in condizione di realizzare, col voto diretto dei cittadini, una forte innovazione e una complessiva modernizzazione dell'istituto regionale.

In questi anni si è palesata agli occhi di tutti una notevole sconnessione nel sistema delle autonomie locali, derivante dal profondo divario esistente fra sindaci e presidenti della provincia « forti », perché eletti direttamente dal popolo, e presidenti di regione « deboli », perché eletti dai consigli regionali e non sostenuti dalla legittimazione più democratica, il voto degli elettori, cioè da una forma di democrazia diretta, che non ha natura plebiscitaria e che, introdotta appunto per i sindaci e per i presidenti della provincia, non ha dato luogo ad alcun governatorato, ad alcun atto podestarile e ad alcun

preside di provincia, ma a soggetti aventi una maggiore legittimità democratica. L'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia ha rappresentato una novità ed un successo e ha segnato una vera e propria svolta nel cammino verso il governo presidenziale a tutti i livelli istituzionali, che la destra — lasciatemelo dire — ha sempre sostenuto con grande convinzione quale modello ideale — per ciò che di ideale vi è nella vita politica ed amministrativa — di efficienza e stabilità.

In verità, il 7 luglio 1994 il Governo Berlusconi presentò già alla Camera dei deputati un disegno di legge costituzionale volto ad introdurre l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della regione; l'opposizione di centrosinistra, come ho ricordato autocitandomi prima — e me ne scuso — impedì allora l'approvazione di quella proposta, nonostante la presentazione di analoghe iniziative da parte di molti ed autorevoli deputati appartenenti alla stessa opposizione, allora di centrosinistra.

Di conseguenza, il Parlamento, nel varare la nuova legge elettorale del consiglio delle regioni a statuto ordinario, pur introducendo elementi innovativi (il Tatarellum, che va ricordato in questo momento per il particolare impulso che il presidente del mio gruppo diede alla sua elaborazione; purtroppo, oggi non è lui a fare questo discorso che sicuramente avrebbe voluto svolgere) introdusse anche un impianto normativo adeguato rispetto al dilagare del fenomeno del trasformismo, con la conseguente elusione del principio della sovranità popolare. Noi abbiamo constatato però che questo purtroppo non è risultato sufficiente; infatti, poiché la sicurezza del mantenimento della stabilità governativa regionale era limitata soltanto ad un periodo di due anni, conseguentemente (in seguito ad eventi che sono andati al di là della volontà popolare e si sono tradotti in un trasformismo, di cui voglio sottolineare la negatività) noi abbiamo avuto quelli che sono stati definiti — ad imitazione di ciò che avviene a livello nazionale, a causa di una legge elettorale che giudichiamo in-

completa — ribaltoni a livello nazionale e « ribaltini » — soltanto per la riduttività geografica — a livello regionale.

Alleanza nazionale è favorevole a questa opzione presidenzialista ritenendo che, pur nell'ambito dell'autonomia sulle leggi di governo e sulle leggi elettorali che ogni regione si darà, sia importante dare questo segnale non per sottolineare ulteriormente una ipotesi di neocentrismo o di neocentralità regionale, ma per assicurare sul serio elementi di democrazia diretta e di forte partecipazione dei cittadini.

Solo passando dall'elezione consiliare, come è prevista dall'articolo 122 della Costituzione, a quella popolare del presidente della regione, si può consolidare e stabilizzare un processo di riforma in senso bipolare (è un altro degli elementi che io giudico assolutamente indispensabile per la vitalità del nostro sistema politico generale): il restituire lo scettro ai cittadini, attribuendo loro, anche in sede regionale, il potere di scegliere i propri governanti della regione nella quale vivono, così come avviene molto positivamente — lo ripeto ancora *ad abundantiam* — per quelli comunali e provinciali e così come deve avvenire — a nostro avviso — anche a livello nazionale (più presto avverrà e meglio sarà!).

La riforma del governo regionale non può prescindere, dunque, dall'elezione diretta del presidente della regione. Sarebbe evidentemente contraddittorio se in un sistema politico che vedrà — mi auguro presto — l'elezione diretta del Presidente della Repubblica (e che già prevede l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province) non venisse confermata e costituzionalizzata la scelta dell'elezione diretta del presidente della regione. Si tratta di una riforma indispensabile per avere governi stabili ed autorevoli, capaci pertanto di assicurare la realizzazione di quella riforma in senso federale dell'ordinamento costituzionale, di cui la Repubblica ha urgente bisogno e per la quale sento voci anche da parte non dei bipolaristi ma dei proporzionalisti ma che io considero invece realizzabile soltanto con una opzione presidenzialista.

Dalle originarie proposte di legge costituzionali — tutte finalizzate ad introdurre semplicemente l'elezione diretta del presidente della regione — si è pervenuti ad un'ampliamento della disciplina, riprendendo in sostanza il contenuto dell'articolo 60 del testo predisposto dalla bicamerale, che investe anche il sistema elettorale regionale, la relazione con il corpo elettorale (assemblea o Governo), la natura e la formazione, il contenuto degli statuti regionali.

Le diverse soluzioni prospettabili, e che si sono prospettate in sede di Commissione bicamerale, erano sostanzialmente due: una rispondente alle esigenze di lasciare alle future regioni il massimo dell'autonomia, di autordinamento (secondo questo indirizzo, la disciplina costituzionale deve limitarsi ad indicare gli elementi essenziali che connotano lo statuto regionale, lasciando a questo la scelta fra le diverse opzioni che determineranno componendosi la forma di governo della regione); l'altra, invece, proponeva di introdurre direttamente nella Costituzione la scelta di alcuni aspetti della forma di governo quali, appunto, l'elezione diretta del presidente della regione e della legge elettorale, nell'intento di introdurre norme costituzionali che potenziassero e stabilizzassero l'esecutivo o escludessero l'autonomia regionale in questa materia oppure condizionassero in senso uniforme la futura scelta del sistema elettorale.

Onorevole Presidente, il testo che oggi esaminiamo prevede una nuova potestà legislativa concorrente o ripartita in capo alle regioni, che potranno disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente della giunta e dei consiglieri nel rispetto della loro autonomia, ma soprattutto prevede una nuova natura degli statuti regionali che da leggi ordinarie diventano leggi regionali non più sottoposte all'approvazione del Parlamento della Repubblica. I nuovi statuti, non più solo deliberati ma anche approvati dall'assemblea regionale, determineranno la forma di governo della regione definendo i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.